

EGK-ASSISTANCE

Condizioni generali di assicurazione
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)

Edizione 1.1.2024

Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

Indice

A	Assistenza
Art. 1	Disposizioni generali
Art. 2	La centrale di assistenza dell'EGK-Cassa della salute
Art. 3	Campi d'applicazione
Art. 4	Prestazioni di assistenza
Art. 5	Viaggio di visita
Art. 6	Prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance
Art. 7	Rimborso delle spese di viaggio
Art. 8	Obblighi in caso di sinistro
Art. 9	Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi d'informazione e di comportamento?
Art. 10	Quando non sussiste alcun diritto alle prestazioni?
Art. 11	Prescrizione
Art. 12	Definizioni
Art. 13	Quali prestazioni vengono fornite in caso di assicurazioni multiple?
Art. 14	Regolamento in caso di differenze linguistiche delle CGA
Art. 15	Applicazione del diritto
Art. 16	Foro competente
Art. 17	Indirizzo di contatto
B	Assicurazione di protezione giuridica per pazienti
Art. 1	Esclusivamente per controversie e procedimenti assicurati
Art. 2	Prestazioni assicurate
Art. 3	Elaborazione di un sinistro
Art. 4	Eventi e prestazioni non assicurati
C	Spese di annullamento
Art. 1	Somma assicurata
Art. 2	Prestazioni assicurate
Art. 3	Eventi assicurati
Art. 4	Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. A 10)
Art. 5	Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. A 8)

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

A Assistenza

1. Disposizioni generali

- 1.1 AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, assicura le prestazioni dell'EGK-Assistance elencate nelle seguenti disposizioni. AWP P&C S.A. (Svizzera) fornisce le prestazioni come assicurazione integrativa delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari che non le coprono completamente.
- 1.2 Sono assicurati gli eventi che si verificano entro la durata contrattuale. Per gli eventi che si verificano dopo la scadenza della durata contrattuale non sussiste alcuna copertura assicurativa.
- 1.3 Le prestazioni sono assicurate senza limiti d'importo, a meno che nelle seguenti disposizioni non siano riportate indicazioni particolari.
- 1.4 Le seguenti prestazioni assicurative, ad eccezione delle prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance secondo l'art. A 6, sono assicurazione danni.

2. La centrale di assistenza dell'EGK-Cassa della salute

- 2.1 Tramite la centrale dell'EGK-Assistance, attiva tutto l'anno 24 ore su 24, l'avente diritto può richiedere aiuto in casi di emergenza medica o di eventi inaspettati nei limiti delle disposizioni seguenti.
- 2.2 Per poter usufruire delle prestazioni dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia occorre informare immediatamente la centrale di assistenza dell'EGK:

Telefono +41 44 283 33 93

- 2.3 In seguito ad una chiamata, EGK-Assistance dispone tutte le misure del caso, in particolare i contatti necessari con i medici dell'EGK-Assistance, con il medico curante sul luogo e, all'occorrenza, con il medico di famiglia della persona assicurata, in modo da poter attuare i provvedimenti appropriati. La valutazione medica sul tipo e sulla gravità della malattia avviene esclusivamente a cura dei medici responsabili dell'EGK-Assistance. Sono questi ultimi a decidere le relative misure di assistenza medica.

3. Campi d'applicazione

3.1 Campo d'applicazione territoriale e temporale

- A. Per il periodo di validità stabilito nella polizza assicurativa, l'assicurazione è valida in tutto il mondo, entro i confini svizzeri tuttavia solo per danni che si verificano al di fuori del luogo di residenza abituale della persona assicurata. In

Svizzera essa non ha validità per i danni che si verificano durante lo svolgimento di un'attività lavorativa, durante viaggi di servizio o nel tragitto per recarsi al lavoro.

- B. La durata di validità è sempre limitata rispettivamente a un anno civile e termina dunque sempre il 31.12. dell'anno in corso. Il rinnovo di questa assicurazione viene comunicato esplicitamente con la nuova polizza assicurativa. In ogni caso l'eventuale sospensione di questa assicurazione viene comunicata separatamente per iscritto all'assicurato in questione.

3.2 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate quelle riportate nella polizza assicurativa, che sono assicurate per uno dei seguenti prodotti:

- EGK-Combi 1
- EGK-Combi 2
- EGK-Combi 3
- EGK-Combi Flex

4. Prestazioni di assistenza

4.1 Trasferimento nell'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), se viene ferita gravemente o se si verifica un peggioramento inaspettato di una malattia cronica attestato dal medico, EGK-Assistance provvede in seguito a una chiamata e a un referto medico corrispondente al trasferimento nel più vicino ospedale idoneo per il trattamento.

4.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale presso il luogo di residenza

Se necessario per motivi medici, EGK-Assistance provvede, alle stesse condizioni indicate nel art. A 4.1, all'organizzazione e al pagamento del rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di residenza della persona assicurata. I medici dell'EGK-Assistance decidono in base al referto medico sul tipo di trasporto.

4.3 Rimpatrio nel luogo di residenza senza accompagnamento medico

EGK-Assistance provvede sulla base di un corrispondente referto medico e in presenza delle condizioni di cui nel art. A 4.1 all'organizzazione e al pagamento del rimpatrio nel luogo di residenza della persona assicurata senza accompagnamento medico. I medici dell'EGK-Assistance decidono in base al referto medico sul tipo di trasporto.

4.4 Rimpatrio in caso di decesso

In caso di decesso di una persona assicurata, EGK-Assistance sostiene i costi per la cremazione (incl. l'urna) al di fuori

**Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri**

dallo stato di residenza oppure dei costi per la bara secondo le norme minime della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (bara o rivestimento di zinco), nonché dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di residenza della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.

- 4.5 Viaggio di ritorno in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un membro della famiglia**
Se una persona vicina o un membro della famiglia che partecipa allo stesso viaggio viene rimpatriata nel proprio luogo di residenza o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, costringendo quindi la persona assicurata a proseguire il viaggio da sola, EGK-Assistance provvede, in seguito a una chiamata, all'organizzazione e al pagamento del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata o del membro della famiglia assicurato.
- 4.6 Custodia di bambini minorenni che partecipano al viaggio**
Se entrambi i genitori o l'unico genitore che partecipano al viaggio devono essere rimpatriati nel proprio luogo di residenza o devono interrompere il viaggio per un altro evento assicurato, EGK-Assistance provvede inoltre all'organizzazione della custodia per i bambini minorenni che proseguono il viaggio da soli o che dovrebbero tornare a casa, pagando i costi per il viaggio di andata e di ritorno di uno/una assistente (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 4.7 Viaggio di ritorno a causa di malattia, infortunio o decesso di una persona vicina in patria o del sostituto sul posto di lavoro**
Se una persona vicina che si trova a casa o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), viene ferito gravemente o muore, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) fino al luogo di residenza della persona assicurata.
- 4.8 Viaggio di ritorno o ritardo nel proseguimento del viaggio a causa di quarantena**
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento delle spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori programma o per il ritardo nel proseguimento del viaggio (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe eco-

nomica) per la persona assicurata o il compagno di viaggio assicurato. E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

- 4.9 Rifiuto del trasporto durante il viaggio di prosecuzione o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia**
Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento delle spese supplementari per il rientro anticipato o posticipato (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata. Sono esclusi i rifiuti dovuti al fatto che la persona assicurata o un compagno di viaggio non ha rispettato o si è rifiutato di rispettare le norme vigenti in materia di viaggio e/o di ingresso nel territorio, o i rifiuti dovuti a restrizioni generali di viaggio e/o di ingresso nel territorio.
- 4.10 Ritorno anticipato a causa di danni ai beni presso il luogo di residenza**
Se i beni di proprietà di una persona assicurata presso il proprio luogo di residenza vengono gravemente compromessi in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno fuori programma della persona assicurata al suo luogo di residenza (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 4.11 Viaggio di ritorno temporaneo**
EGK-Assistance organizza e paga per gli stessi motivi indicati nel art. A 4.7 e A 4.10 anche il viaggio di ritorno temporaneo (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata al suo luogo di residenza (viaggio di andata e di ritorno). Le spese sostenute per la parte del viaggio non usufruita non vengono rimborsate.
- 4.12 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali o scioperi**
Se viene dimostrato che a causa di disordini, catastrofi naturali o scioperi nel luogo di destinazione del viaggio non è possibile proseguire il viaggio o che vi sono rischi concreti per la vita e i beni di proprietà della persona assicurata, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

4.13 Avaria del mezzo di trasporto pubblico a causa di guasto o incidente

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato è indisponibile per guasto o incidente e per questo non è garantita per la persona assicurata la possibilità di proseguire il viaggio secondo il programma, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento del viaggio di ritorno fuori programma o della prosecuzione ritardata del viaggio della persona assicurata. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporti pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati avaria. Non sussiste alcun diritto in caso di panne o incidenti di veicoli privati che vengono guidati per conto proprio per lo svolgimento del viaggio o che vengono utilizzati come passeggeri.

4.14 Spese di ricerca e recupero

Se la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere soccorsa trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, EGK-Assistance provvede al pagamento delle necessarie spese di ricerca e recupero fino ad un importo massimo di CHF 30 000.-. La centrale di assistenza dell'EGK può essere contattata per ottenere assistenza 24 ore su 24.

4.15 Conseguenze del furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e voucher alberghiero) che renda temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il ritorno in Svizzera, EGK-Assistance si assume, in caso di immediata denuncia presso il posto di polizia competente, i costi supplementari del soggiorno (albergo, costi di trasporto) fino ad un importo massimo di CHF 2000.- per evento.

4.16 Servizio di assistenza infantile

EGK-Assistance organizza e sostiene i costi per massimo 30 ore di assistenza per ogni polizza e anno civile per l'assistenza in Svizzera di persone assicurate sotto i 16 anni, se queste in seguito a infortunio o malattia devono essere assistite o se una persona assicurata a causa di infortunio o malattia è impossibilitata in modo imprevisto ad assistere i propri figli sotto i 16 anni. L'assistenza avviene se possibile nella residenza abituale dei bambini da assistere. Il servizio di assistenza infantile deve in ogni caso essere richiesto telefonicamente presso EGK-Assistance. Le prestazioni non vengono erogate se la persona assicurata omette colpevolmente di richiedere la prestazione di assistenza all'infanzia a EGK-Assistance e se questa non è stata organizzata da EGK-Assistance, oppure se EGK-Assistance non ha dato il suo consenso preventivo alla prestazione di assistenza all'infanzia, a meno che la persona assicurata non dimostri che la sua violazione non ha influito sul verificarsi del danno o sull'entità delle prestazioni. Le ore di assistenza di un anno civile non rivendicate non sono riportabili agli anni successivi e decadono alla fine dell'anno corrispondente.

5. Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata all'ospedale all'estero per più di sette giorni, EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento di un viaggio di visita per massimo due persone vicine per recarsi a trovare l'ammalato all'ospedale (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, hotel di media categoria) per un massimo di CHF 5000.-.

6. Prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance

6.1 Anticipo delle spese ospedaliere

Se una persona assicurata deve essere ricoverata in un ospedale al di fuori del proprio stato di residenza, in caso di necessità EGK-Assistance provvede ad anticipare le spese ospedaliere fino ad un importo di CHF 5000.-. L'importo anticipato deve essere restituito all'EGK-Assistance entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

6.2 Avvertimento di persone a casa

Se la centrale di assistenza dell'EGK organizza provvedimenti conformemente ai art. A 4.1 a A 4.16., essa provvede ad avvisare all'occorrenza i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata sulle circostanze e sui provvedimenti adottati.

6.3 Informazioni di viaggio

Su richiesta, EGK-Assistance fornisce alle persone assicurate prima della loro partenza, informazioni importanti sulle disposizioni di ingresso nonché su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.

6.4 Reperimento di ospedali e contatti medici all'estero

In caso di necessità EGK-Assistance procura ai propri assicurati un medico o un ospedale nella zona del luogo di soggiorno. In caso di difficoltà di comunicazione EGK-Assistance fornisce l'assistenza linguistica necessaria.

6.5 Servizio di consulenza

EGK-Assistance offre le sue consulenze alle persone assicurate per piccoli problemi medici nel paese in cui si viaggia. Inoltre le persone assicurate possono rivolgersi all'EGK-Assistance anche per tutti i problemi quotidiani nel paese in cui si viaggia.

7. Rimborso delle spese di viaggio

7.1 Quota non utilizzata del viaggio

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, EGK-Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato. Il rimborso è limitato a CHF 10 000.- a persona o in caso di un'assicurazione famiglia a CHF 20 000.- per famiglia. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se EGK-Assistance si assume le spese per un alloggio sostitutivo.

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

7.2 Spese impreviste in caso di rimpatrio, viaggio di ritorno fuori programma, interruzione del viaggio o ritorno ritardato

Se a seguito di un evento assicurato si rendono necessarie spese impreviste (taxi, alloggio, telefonate ecc.), EGK-Assistance si assume i costi aggiuntivi fino ad un importo di CHF 750.– per ogni persona assicurata. È prevista un'ulteriore limitazione del risarcimento delle spese telefoniche a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite. Non vengono conteggiate le franchigie e i costi che sono a carico dell'assicurazione sanitaria.

8. Obblighi in caso di sinistro

8.1 Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia occorre in ogni caso informare immediatamente la centrale di assistenza dell'EGK:

Telefono +41 44 283 33 93

8.2 Nell'ambito della copertura Assistenza in caso di sinistro devono essere presentati ad EGK-Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. A 17):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul sito web: allianz-travel.ch/sinistro;
- conferma di prenotazione;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.);
- ricevute per spese impreviste/supplementari.

8.3 L'avente diritto è tenuto a fare tutto il possibile per contribuire alla riduzione del danno e al suo accertamento.

8.4 Se il danno si è verificato a causa di una malattia o un infortunio, la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti dell'EGK-Assistance.

8.5 Se la persona assicurata può far valere delle prestazioni fornite da EGK-Assistance anche nei confronti di terzi, essa è tenuta a tutelare tali diritti e a cederli a EGK-Assistance.

9. Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi d'informazione e di comportamento?

Se l'avente diritto viola i propri obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento, EGK-Assistance può negare le proprie prestazioni o ridurle. Tale pregiudizio giuridico non si verifica se, alla luce delle circostanze, la violazione può essere considerata non colpevole o se l'avente diritto dimostra che la violazione non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi o sull'entità della prestazione dovuta.

10. Quando non sussiste alcun diritto alle prestazioni?

10.1 Nel caso in cui EGK-Assistance non abbia dato prima il proprio consenso all'erogazione delle prestazioni di assistenza. Tale pregiudizio giuridico non si verifica se, alla luce delle circostanze, l'inadempimento deve essere considerato non imputabile o se l'avente diritto dimostra che l'inadempimento non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi o sull'entità della prestazione dovuta.

10.2 Se l'agenzia di viaggio non fornisce o fornisce solo in parte le prestazioni stabilite dal contratto, interrompe il viaggio o deve interromperlo in seguito a circostanze concrete e se in base alle disposizioni di legge è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a farsi carico delle spese per il viaggio di ritorno. Tra le circostanze concrete che possono indurre a disdire o interrompere un viaggio contano tra l'altro le raccomandazioni a non recarsi nel paese in questione del Dipartimento federale degli affari esteri.

10.3 Spese per le cure ambulatoriali o stazionarie ospedaliere così come di vitto, della perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.

10.4 Se un evento assicurato si è già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o se per la persona assicurata era prevedibile il suo verificarsi al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.

10.5 Se la persona assicurata ha provocato l'evento o la malattia nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
- partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.

10.6 Per intrighi in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi di riappropriazione degli oggetti assicurati o ai fini della polizia.

10.7 Per i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

**Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri**

- 10.8 Per i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. A: Assistenza e art. C: Spese di annullamento.
- 10.9 Per gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.
- 10.10 Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 10.11 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
- 10.12 In caso di conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. A: Assistenza e art. C: Spese di annullamento) o di polizia, ordinanze ecc.
- 10.13 Se il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.
- 10.14 Costi connessi ai rapimenti.
- 10.15 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.
- 11. Prescrizione**
I diritti cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.
- 12. Definizioni**
- 12.1 Persone vicine**
Le persone vicine sono:
– i congiunti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
– il convivente ed i suoi genitori e figli.
- 12.2 Viaggio**
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal luogo di residenza abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro.
- 12.3 Agenzia di viaggi**
Per agenzia di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.
- 12.4 Mezzi di trasporti pubblici**
Sono considerati mezzi di trasporti pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto di viaggio. Taxi, automobili a noleggio e aerei non sono considerati mezzi di trasporti pubblici.
- 12.5 Malattia grave/infortunio grave**
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.
- 12.6 Epidemia**
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 12.7 Pandemia**
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 12.8 Quarantena**
Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
- 12.9 Infortunio della persona**
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.
- 12.10 Guasto o panne**
Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con il carburante sbagliato non sono considerati guasti e non sono assicurati.

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

12.11 Catastrofe naturale

Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.

12.12 Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni che si verificano in seguito di fenomeni naturali come inondazioni, allagamenti, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, valanga, slavina, caduta di massi, frana o smottamento. Danni che si verificano in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni causati da elementi naturali.

12.13 Ordine delle autorità

Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.

13. Quali prestazioni vengono fornite in caso di assicurazioni multiple?

13.1 Se ad una persona assicurata spettano diritti da altri contratti assicurativi (assicurazioni volontarie o obbligatorie), la copertura si limita alla quota di EGK-Assistance, calcolata in base alle norme di legge che regolano l'assicurazione multipla. Per le franchigie da altre assicurazioni non viene fornita alcuna prestazione. Le spese vengono sostenute complessivamente una sola volta.

13.2 Se EGK-Assistance ha fornito ugualmente delle prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come anticipo e la persona assicurata cede in questa misura all'EGK-Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (persona civilmente responsabile, assicurazione volontaria o obbligatoria)

14. Regolamento in caso di differenze linguistiche delle CGA

In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

15. Applicazione del diritto

A meno che le presenti Condizioni generali di assicurazione non contengano disposizioni divergenti, si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

16. Foro competente

Eventuali azioni contro EGK-Assistance possono essere promosse presso il tribunale di Laufen dove ha sede EGK, presso quello di Wallisellen dove ha sede AWP P&C S.A. (Svizzera) o presso il tribunale del domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

17. Indirizzo di contatto

AWP P&C S.A. (Svizzera), Richtiplatz 1, Casella postale, 8304 Wallisellen, info.ch@allianz.com

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

B Assicurazione di protezione giuridica per pazienti

CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A. (CAP), con sede in Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen, è l'assicuratore e il portatore del rischio dell'assicurazione di tutela legale dei pazienti. Si tratta di una polizza assicurativa non vita.

1. Esclusivamente per controversie e procedimenti assicurati

- 1.1 Tutte le controversie di diritto penale, responsabilità civile, contrattuale e di diritto amministrativo con medici, dentisti, psicoterapeuti, fisioterapisti, chiropratici, ergoterapisti, omeopati, medici naturopati, ospedali, laboratori medici e altri istituti medici ammessi per il rispettivo campo, che l'assicurato deve condurre contro di essi nella sua posizione di paziente.
- 1.2 Tutte le controversie di diritto civile e amministrativo con proprie assicurazioni private, assicurazioni contro gli infortuni, assicurazioni d'invalidità o casse pensioni svizzere, che l'assicurato deve condurre contro di esse nella sua posizione di paziente.

2. Prestazioni assicurate

- 2.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP
- 2.2 Prestazioni in denaro fino a concorrenza di CHF 250 000.– per ogni sinistro in Europa, ad eccezione della CSI e fino a concorrenza di CHF 50 000.– per ogni sinistro all'esterno dell'Europa e nel territorio della CSI per:
- spese per perizie e analisi commissionate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
 - spese giudiziarie e di arbitrato;
 - ripetibili;
 - onorari degli avvocati;
 - spese per le traduzioni necessarie;
 - cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva).

Da queste sono detratte le spese d'intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.

3. Elaborazione di un sinistro

- 3.1 La necessità di assistenza legale deve essere comunicata il più rapidamente possibile, citando il numero di riferimento Z75.3.178.179, a: CAP – Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen, tel. +41 58 358 09 09, capoffice@cap.ch, cap.ch.

3.2 L'assicurato si impegna a non incaricare alcun rappresentante legale, né a proporre procedimenti, a concludere transazioni, a ricorrere a mezzi legali senza avere ottenuto il preventivo consenso della CAP, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. L'assicurato si impegna inoltre a trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro. Se l'assicurato non rispetta questi obblighi, la CAP può rifiutarsi di erogare le prestazioni, a meno che l'assicurato non dimostri che, tenendo conto di tutte le circostanze, la violazione di questi obblighi non gli è imputabile o che la violazione non ha influito sull'entità delle prestazioni erogabili dalla CAP.

3.3 Se in un procedimento giudiziario o amministrativo in base al codice di procedura applicabile è necessario incaricare un rappresentante legale indipendente o in caso di conflitto di interessi (qualora due assicurati CAP procedano l'uno contro l'altro o un assicurato proceda contro una società del Gruppo Allianz), l'assicurato può scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se il rappresentante legale proposto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha la facoltà di proporre altri tre rappresentanti legali di studi legali diversi, uno dei quali dovrà essere accettato dalla CAP.

3.4 In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP in merito alle misure da adottare per la gestione del sinistro, l'assicurato può richiedere la valutazione del caso da parte di un arbitro designato congiuntamente dall'assicurato e dalla CAP.

4. Eventi e prestazioni non assicurati

- 4.1 Se la persona assicurata vuole procedere contro la Cassa Malati dei Medici Svizzeri, la cassa della salute EGK, la CAP, l'AWP P&C S.A. (Svizzera), i loro incaricati o le persone che erogano i servizi in caso di sinistro.
- 4.2 Quando la necessità di ricevere assistenza legale si presenta o è riconoscibile prima che entri in vigore la copertura assicurativa o viene richiesta dopo la scadenza dell'assicurazione.
- 4.3 Quando si tratta di sinistri causati da guerre, sommosse, scioperi o assedi oppure in relazione con fissioni o fusioni nucleari.
- 4.4 Controversie concernenti unicamente l'incasso, quando l'ammontare della richiesta non è contestato.
- 4.5 Spese per procedimenti penali o amministrativi.

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

C Spese di annullamento

Il rischio è assunto dalla AWP P&C S.A. (Svizzera), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

1. Somma assicurata

- 1.1 Le seguenti coperture assicurative sono coperture assicurazione danni.
- 1.2 La somma assicurata ammonta per i singoli individui (assicurazione individuale) a CHF 10 000 per evento e per le famiglie (assicurazione famiglia) a CHF 20 000 per evento.

2. Prestazioni assicurate

2.1 Spese di annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, EGK-Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio di prenotazione è riconducibile a un evento assicurato secondo l'art. C 3.1. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).

2.2 Ritardo della partenza

Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, EGK-Assistance si assume, invece delle spese di annullamento e al massimo fino a concorrenza di tali spese:

- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
- le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato (senza costi di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

2.3 Protezione dei biglietti per eventi

Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata non può utilizzare i biglietti per un evento, i relativi costi sono coperti. Non si applica la definizione di viaggio secondo l'art. A 12.2.

- 2.4 Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

3. Eventi assicurati

3.1 Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza

- 3.1.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione rispettivamente la stipulazione dell'assicurazione:

- della persona assicurata;
- di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
- di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
- del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, esso può essere annullato al massimo da sei persone, se un partecipante al viaggio assicurato lo annulla a causa di uno degli eventi summenzionati.

- 3.1.2 In caso di disturbi psichici la copertura assicurativa sussiste soltanto se
- uno psichiatra attesta l'incapacità di viaggiare e l'incapacità lavorativa e
 - l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.

- 3.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.

3.2 Gravidanza

In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e la data del viaggio di rientro è posteriore alla 24a settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

3.3 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

3.4 Danni ai beni presso il luogo di residenza

Se presso il luogo di residenza abituale i beni della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a casa risulta indispensabile.

3.5 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto pubblico per il viaggio di andata

Se l'inizio del viaggio prenotato risulta impossibile a causa del ritardo o dell'avaria del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.

3.6 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata a seguito di guasto o incidente

Se, durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un guasto o di un incidente. I contrattempi dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.

3.7 Sciopero

Se lo svolgimento del viaggio è reso impossibile da uno sciopero (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).

3.8 Pericoli nel luogo di destinazione

Se eventi bellici, atti terroristici o disordini di qualsiasi tipo mettono a rischio la vita della persona assicurata nel luogo di destinazione e se autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio.

3.9 Catastrofe naturale

Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.

3.10 Disoccupazione/inizio inaspettato di un attività lavorativa

Se la persona assicurata negli ultimi 30 giorni prima della partenza inizia inaspettatamente un'attività lavorativa rispettivamente se l'inizio imprevisto dell'attività lavorativa rientra nel periodo di viaggio o senza colpa propria, la persona assicurata viene licenziata durante gli ultimi 30 giorni prima dell'inizio del viaggio.

3.11 Citazione a comparire da parte delle autorità

Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

3.12 Furto del passaporto o della carta d'identità

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Avvertenza: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.

4. Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. A 10)

4.1 Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.

4.2 Se un evento elencato agli art. C 3.1 e C 3.2 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e attestato mediante un certificato medico con diagnosi.

4.3 Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete e in base alle disposizioni di legge è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta del viaggio, sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.

4.4 Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. C 3.3.

4.5 Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

Condizioni generali di assicurazione per EGK-ASSISTANCE
ai sensi della legge sul contratto di assicurazione (CGA/LCA)
Contratto collettivo della Cassa Malati dei Medici Svizzeri

5. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. A 8)

- 5.1 Per potersi avvalere delle prestazioni dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso.
- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati a EGK-Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. art A 17):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul sito web: allianz-travel.ch/sinistro;
 - fattura delle spese di annullamento;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).

- 5.3 Se il beneficiario viola gli obblighi contrattuali o legali di dichiarazione, informazione o comportamento, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte. Tale pregiudizio giuridico non si verifica se, alla luce delle circostanze, la violazione deve essere considerata non imputabile o se il beneficiario dimostra che la violazione non ha influito sul verificarsi o sull'entità della prestazione dovuta.

